

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1987

Competenze notarili

ONOREVOLI SENATORI. — Il notaio assume in sè la figura del professionista e del pubblico ufficiale investito di pubblica funzione; per alcune categorie di atti, così detti personalizzati, quali le autentiche di firme agli atti di vendita di autoveicoli nuovi od usati, di costituzione di vincoli reali sugli stessi e di assenso alla cancellazione di detti vincoli, la funzione del notaio è preponderantemente certificativa.

Il regio decreto n. 1344 del 1940 ha attribuito esclusivamente ai notai la competenza alle autentiche di sottoscrizione degli atti in materia automobilistica, dapprima di pertinenza dei funzionari del Registro automobilistico, probabilmente per assicurare la massima serietà e regolarità nell'esecuzione del servizio, facendo

quindi affidamento sulla maggior garanzia che poteva offrire il notaio nell'esercizio delle sue pubbliche funzioni, e per sollevare i funzionari dell'ACI da funzioni che potevano distrarli dalle loro attività istituzionali.

Di fatto, però, dagli anni '50 in poi, col grande aumento dei veicoli, col pullulare di agenzie per pratiche automobilistiche, non sempre scrupolose, con il preoccupante fenomeno dell'accaparramento da parte di alcuni notai, che sono così sovraccarichi di atti da autenticare, la garanzia di assoluta serietà nell'espletamento del servizio risulta sicuramente attenuata.

Il che si evince anche da condanne di notai per falso (autentiche di firme mai viste), condanne che nei casi più eclatanti si sono

rese necessarie, ma che è da ritenere abbiano colpito solo sporadicamente un fenomeno assai più diffuso.

Nè sembra possibile, per gli abusi e le incertezze che potrebbero sortirne, sostituire, alla vera e propria autentica di firma apposta in presenza del notaio, la semplice dichiarazione di veridicità di firma da presumere conosciuta, ma non apposta in presenza.

Il regio decreto n. 1344 del 1940, affidando alla competenza notarile l'autentica, aveva certo per scopo quello di assicurare anche la assoluta certezza del rapporto giuridico.

Con una tale visione sembrerebbe quindi opportuno facoltizzare i Consigli notarili all'istituzione di uffici distrettuali per l'esecuzione del servizio a favore della comunità. Per tal modo si toglierebbe la possibilità a notai poco scrupolosi di commettere gli abusi, che attualmente anche l'autorità giudiziaria ha constatato; si eliminerebbe la possibilità di accaparramenti nella fattispecie del tutto ingiustificabili, dato che, in questo tipo di atti, non si richiede una particolare scienza e competenza del notaio, che studia ed estende, nella maniera più conveniente e con l'osservanza dei dettami di legge, il negozio, interpretando con senso di imparzialità la volontà delle parti, e non si pretende da lui una impronta personale e qualificante, ma, prevalentemente, una attività

certificativa, di particolare rilievo, che sembra possa essere meglio resa alla comunità dal «gruppo sociale» dei notai, attraverso l'organizzazione dei Consigli notarili, che non dal notaio individuo che, magari per accaparramento affaristico, dimentica di adempiere o non può materialmente adempiere in modo regolare ai suoi compiti.

Per tal modo, in un settore ove meno appariscente è la figura del notaio professionista, potrà operarsi una più equa distribuzione del lavoro, con vantaggio anche dei notai di prima nomina, tenuto conto anche dell'aumento dei posti notarili approvato con la revisione decennale della tabella delle sedi, aumento che ha tenuto conto delle risultanze repertoriali, notevolmente incrementate dagli introiti per le autentiche nel settore degli autoveicoli.

In alcuni distretti notarili (di Bergamo, Mantova e Cremona) gli uffici distrettuali vennero istituiti, grazie allo spirito solidaristico dei notai dei distretti suddetti, in forma volontaria e funzionano in maniera egregia.

Si tratta ora di rendere possibile anche nei distretti ove tale spirito solidaristico non è sentito la istituzione obbligatoria di detti uffici, affidata alla discrezionalità dei Consigli notarili.

Tutto ciò perchè sia reso un ineccepibile servizio alla comunità.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1344, è data facoltà ai Consigli notarili di istituire nell'ambito dei distretti di competenza e nei comuni sedi notarili, ove lo ritengano opportuno per la migliore esecuzione e continuità del servizio, uffici distrettuali per l'autenticazione delle sottoscrizioni di atti da produrre al Pubblico registro automobilistico per le formalità previste dalla legge.

2. Per gli atti contemplati al comma 1, l'attività notarile non potrà svolgersi se non attraverso gli uffici all'uopo costituiti, secondo turni che verranno stabiliti dai Consigli notarili, nel rispetto di un'equa ripartizione del lavoro.

3. Gli onorari e ogni competenza notarile verranno riscossi dagli uffici distrettuali, che provvederanno alla ripartizione degli stessi tra i notai del distretto in proporzione alle giornate di assistenza agli uffici.